

GRUPPO DI LAVORO N. 1

“Il cambio d’inquadramento del medico in formazione specialistica: come renderlo un medico professionista in formazione?”

- **Inquadramento normativo CCNL**
- **Responsabilità crescenti e grado di autonomia**
- **Inquadramento fiscale e previdenziale**
- **Retribuzione crescente in base agli anni di specializzazione**
- **Indennità accessorie**
- **Compatibilità lavorative (Intramoenia ed al)**
- **Compatibilità formative (master e dottorati)**

Dal lavoro di gruppo, totalmente condiviso e unanime, si erge la necessità di superare i limiti imposti dalla l.368/99 per sopraggiunte nuove esigenze professionali e formative, da ricollocare in un modo che possa dare equità e dignità alla formazione medica specialistica e rispecchiarne soprattutto la retrostante professionalità medica, con le tutele lavorative del caso. Ogni possibile sentiero tracciato non si allontana però dall’incardinamento del medico specializzando all’interno del CCNL con capo apposito, che specifichi reciproci obblighi e doveri in relazione a formazione e lavoro.

Non è esclusa né sgradita una rimodulazione dei principi contratto di formazione e lavoro, scomparso anni fa. Per l’obbligo di formazione, va allegato al contratto individuale apposito libretto formativo rispondente agli obblighi formativi della L. 402/17 per ogni specializzazione, con sottolineata necessità di stabilire, in particolare per le specializzazioni di area chirurgica e di parte di quelle dei servizi, la specifica annuale delle competenze, autonomie e responsabilità crescenti. Il libretto formativo necessita di doppia firma, tutor e specializzando, per conferma della sua veridicità.

Di semplice e riflessa attuazione ricadrebbero sul medico specializzando inquadrato nel CCNL l’inquadramento fiscale e previdenziale, le indennità accessorie, e soprattutto tutte le tutele relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su malattie, infortuni, ferie, maternità, paternità, congedi e lutti. Sulla retribuzione, rispecchiando l’attuale sistema di incremento della retribuzione dal terzo anno di specializzazione in poi, sarà necessario istituire apposita indennità, erogata a partire dal terzo anno, che costituisca uno step incrementale ed intermedio tra la retribuzione dei primi due anni di specializzazione e una retribuzione di un dirigente medico in primo impiego.

Sulle compatibilità lavorative, si concorda inoltre sull’adeguamento alla contrattualistica c.d. “senior”, con libera possibilità di scelta di esclusività o meno. La compatibilità con le altre possibilità di formazione universitarie deve essere garantita e favorita, per gli studenti che ne fanno richiesta, confermando e rendendo intoccabile quanto stabilito dalla L. 33/2022.

L’implementazione di questo processo richiede un impegno congiunto di tutte le parti coinvolte per garantire una transizione fluida e vantaggiosa per i medici specializzandi e, di conseguenza, per l’intero sistema sanitario.

Motivatori

Marco Evangelista

Silvia De Tomaso

Componenti

Giuliano Alberton

Eugenia Fragalà

Giovanni Gallo

Francesco Tramonte

Rinaldo Miceli

Antonia Dalì Ciampa

Margherita Ketty Lilian Schillaci

Nello Alfonso Maresca